

## **16. L'efficienza energetica: spunti di diritto privato**

di Andrea Zoppini

Una riflessione che sia incentrata sull'analisi dell'efficienza energetica dal punto di vista del diritto privato non appare un compito agevole, data la notevole distanza del tema dalla matrice privatistica tradizionale. Malgrado ciò, possono proporsi tre chiavi di lettura, aventi rispettivamente a oggetto il mercato, il contratto e, infine, il soggetto utente, ossia il consumatore.

Viene preliminarmente in rilievo una considerazione che, seppur affermatasi in modo netto solo di recente, plausibilmente attiene alle premesse inespresse della disciplina privatistica: quella per cui il codice civile italiano e il diritto privato nella sua interezza sarebbero stati elaborati sui presupposti della concorrenza perfetta e del mercato efficiente, escludendo ciò la necessità di modificarli, proprio perché preordinati a obiettivi concorrenziali.

In tale prospettiva, il diritto dell'energia in generale e anche il tema, più specifico, dell'efficienza energetica forniscono un'ulteriore prova dell'esistenza di una disciplina autonoma, o di una sottodisciplina, costituita dal diritto privato della regolazione, o diritto privato regolatorio. E invero, da tempo ci si interroga sull'opportunità che i tradizionali istituti privatistici vengano modificati proprio in risposta ai conflitti di interesse che sorgono in un mercato regolamentato che sia, evidentemente, inefficiente o che presenti fallimenti o che debba ancora essere creato.

Tale premessa consente di procedere affrontando i tre temi, già anticipati, del mercato, del contratto e del consumatore.

Quanto al primo, esso costituisce notoriamente un luogo artificiale e nulla più del tema dell'efficienza energetica lo dimostra. Si è rilevato, tuttavia, in particolar modo nella relazione di Cannizzaro, come anche l'evoluzione di questo luogo artificiale debba essere evidentemente preventivabile e debba, in un certo senso, fare i conti con la tutela dell'affidamento degli investi-

tori. Emblematico, nell'ambito della giurisprudenza arbitrale internazionale, è il caso «Plama v. Bulgaria» (*Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria*, Icsid Case n. Arb/03/24), il quale imponeva di comporre la tutela dell'investimento, da un lato, e quella ambientale, dall'altro. A fondamento della controversia vi era, infatti, la richiesta di protezione da parte di operatori economici che, dopo aver impiegato capitale in energie tradizionali, si vedevano sfavoriti da un intervento statale valorizzante modelli di produzione, distribuzione e dispacciamento dell'energia informati all'efficienza energetica.

Il secondo tema è il contratto. Ove si guardi al modo in cui il legislatore inquadra e definisce il contratto di rendimento energetico, anche nella direttiva 2012/27/UE, ci si rende agevolmente conto che si tratta di una tecnica di delineazione del contratto, o del tipo contrattuale, inusuale: non si ha di fronte, infatti, la definizione di una fattispecie, la descrizione di fatti al verificarsi dei quali si produce una modificazione per l'ordinamento giuridico, bensì l'individuazione di una funzione che rileva per l'ordinamento in quanto misurabile. Rappresenta questa, per lo studioso di diritto privato, un'importante novità che si colloca a conferma della regolazione come fattore incidente su istituti tradizionalissimi del diritto privato. Il tema, trattato da Nicolini, dimostra come in questo fenomeno si intreccino una pluralità di attori e di aspettative e come, ancora una volta, il finanziamento e la sua tutela offrano un contributo fondamentale al successo del contratto medesimo.

In merito, infine, al tema del consumatore, preso in esame da Nicoletta Rangone, si evidenzia che quello dell'efficienza energetica ben potrebbe costituire un modello c.d. *top-down*, in cui l'ordinamento impone, dall'alto, determinate regole. Tratto peculiare, in tal caso, è che l'efficienza energetica fa premio in maniera rilevante anche sul comportamento selettivo degli operatori di mercato. Di qui, dunque, una considerazione anche in termini *behavioural* in ordine all'identificazione delle condotte che dovrebbero essere incentivate, all'interno del mercato, allo scopo di realizzare gli obiettivi previsti dalla suddetta direttiva.

In conclusione, si vuole rammentare una norma appartenente all'ordinamento tedesco, già richiamata da Barbara Pozzo: *Die Bundesregierung setzt auf Vernunft und Eigenverantwortung von Wirtschaft und Bürgern und nicht auf mehr Bürokratie*, il gover-

no fa affidamento sulla ragionevolezza e sull'autoresponsabilità dell'economia e quindi del mercato e dei cittadini, e non si affida a una maggiore burocrazia. Possa, tale concetto, fungere da monito per i regolatori e per il legislatore e, auspicabilmente, essere recepito anche da una legge italiana.